Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 260.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato a la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 261.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 262.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 263.
Autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con la Società « Adria » di Monfalcone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148, recante provvedimenti a favore delle grandi industrie della Venezia Giulia danneggiate dalla guerra ma non aventi diritto al risarcimento;
Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente i mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale;
Visto il R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1657, sull'autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con la Società « Adria » per l'industria chimica di Monfalcone per il regolamento di alcune partite;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di addivenire ad una nuova sistemazione del debito che la Società predetta ha verso lo Stato in dipendenza del mutuo di lire 36 milioni, concessole ai termini dei decreti succitati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Società anonima « Adria » per l'industria chimica, con sede in Monfalcone, per una nuova sistemazione del debito dipendente dal mutuo di lire 36 milioni, concesso ai termini del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148, a determinare il tasso degli interessi a carico della Società durante il periodo di ammortamento del mutuo ed ogni altra modalità ritenuta conveniente e opportuna anche in deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari.

Alla convenzione, di cui al precedente articolo, nonchè a tutti gli atti e contratti che si renderanno necessari per la sua esecuzione sono applicabili le norme dell'art. 6 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148.

Art. 3. — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1936-XIV, n. 264.
Riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria, convertito in legge con la legge 22 novembre 1928-VII, n. 2781;
Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 agosto 1929-VII, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930-VIII, n. 338;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riordinare il sistema e le modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, agli ufficiali addetti con mansioni tecniche al servizio automobilistico ed al servizio chimico militare, nonchè dei compensi speciali al personale tecnico civile del servizio chimico militare;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni, agli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio, agli ufficiali addetti con mansioni tecniche al servizio automobilistico ed al servizio chimico militare, che se ne rendano maggiormente meritevoli per particolari vantaggi tecnici od economici arrecati al servizio, potranno essere concessi speciali premi annui, la cui misura sarà determinata in relazione al grado ed alla carica rivestiti, nonchè al vantaggio realmente prodotto, fino a concorrenza del numero di premi annualmente stabilito.

Dai premi di cui sopra dovrà dedursi l'ammontare delle indennità conservate, a norma del secondo comma dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, agli ufficiali in servizio all'entrata in vigore del detto decreto o ammessi in base a concorsi indetti prima della data del decreto medesimo.

Art. 2. — I limiti massimi e minimi di ciascuna categoria di premi, la graduazione e il numero di essi, nonchè l'importo complessivo della relativa spesa, verranno fissati con decreto dal Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3. — Al personale tecnico civile dei chimici, per il periodo durante il quale sia addetto al maneggio di sostanze tossiche, potrà

essere assegnato, in misura proporzionale al grado e alla carica rivestiti, un compenso speciale, il cui limite massimo e l'importo complessivo della relativa spesa saranno anche essi stabiliti con le forme di cui al precedente art. 2.

Art. 4. — Agli effetti della concessione degli speciali compensi di cui al precedente art. 3, sono equiparati ai chimici civili gli ufficiali del servizio chimico militare, laureati in chimica, i quali compiano le stesse incombenze devolute ai chimici civili.

Art. 5. — Ai chimici addetti al servizio di artiglieria o al servizio del genio, nonchè agli ufficiali adibiti con le stesse mansioni agli stabilimenti che producono esplosivi e munizioni, potranno essere assegnati compensi speciali con le stesse modalità di cui all'art. 3, proporzionatamente al periodo di tempo nel quale sono addetti al maneggio di sostanze pericolose.

Sono esclusi in massima dalla concessione i chimici militari o civili addetti ad altri servizi, nonchè quelli incaricati delle periodiche visite chimiche agli esplosivi ed alle munizioni, salvo per questi ultimi il verificarsi di circostanze eccezionali o di controlli di sostanze particolarmente pericolose da determinarsi caso per caso dal Ministro per la guerra con suo provvedimento.

Art. 6. — Competente a formulare al Ministro per la guerra le motivate proposte di assegnazione dei premi o dei compensi speciali contemplati dal presente decreto, sarà una Commissione composta di un generale di corpo d'armata e di un generale di divisione designati dal Ministro per la guerra, nonchè del direttore del servizio tecnico delle armi e munizioni o del direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio o dell'ispettore del materiale automobilistico o del direttore del servizio chimico militare, a seconda della specialità cui appartengono coloro ai quali le proposte di assegnazione si riferiscono.

Art. 7. — È abrogata ogni contraria disposizione. È data facoltà al Ministro per la guerra di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, le norme di esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° luglio 1935-XIII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 265.

Modificazioni alla imposta sui celibi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2492, il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, il R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2901, ed il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1092, concernenti l'istituzione e l'applicazione dell'imposta personale progressiva sui celibi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° gennaio 1936, la quota fissa dell'imposta personale progressiva sui celibi è applicata nella seguente misura:

L. 115 annue per i celibi tra i 25 e i 30 anni compiuti;
L. 155 annue per i celibi tra i 30 e i 55 anni compiuti;
L. 85 annue per i celibi tra i 55 e i 65 anni compiuti.

La quota integrativa, stabilita dalle disposizioni in vigore, è elevata a somma pari all'ammontare della imposta complementare applicata od applicabile sul reddito complessivo del contribuente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 266.

Rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 1857, che ha modificato il trattamento fiscale degli oli minerali;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti a favore dei servizi pubblici delle autovetture di noleggio da piazza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fino a quando non sarà provveduto ad uno stabile assetto del regime fiscale dei prodotti petroliferi, è accordato il rimborso dell'aumento di tassa di vendita di che al R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 1857, corrisposto sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza, munite della prescritta licenza dell'autorità comunale e circolanti nel territorio dello Stato alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il rimborso sarà effettuato in base al consumo medio presunto di:

a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

Per l'assegnazione dei singoli Comuni alle diverse categorie di cui al precedente comma saranno tenute per base le cifre di cui al censimento del 1931.

Art. 2. — Al rimborso sarà provveduto alla fine di ciascun mese dalla competente Intendenza di finanza, in base al numero delle autovetture di noleggio da piazza, trovantisi nelle condizioni volute dall'art. 1, che dagli elenchi che saranno esibiti, sotto la loro diretta responsabilità, dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti automobilistici, da quella degli Artigiani e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, risultino essere state in effettivo esercizio, nel periodo suindicato, in ciascun Comune della Provincia.

Art. 3. — Con decreto del Ministro per le finanze sarà istituito apposito capitolo nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, per provvedere al rimborso di cui trattasi e saranno altresì stabilite le norme e condizioni per la concessione del rimborso, nonchè le misure e le modalità per il controllo inteso ad evitare ogni possibile abuso.

Art. 4. — Chiunque mediante inesatte dichiarazioni, o altrimenti, ottenga o tenti di ottenere un rimborso non dovuto, sarà punito con la multa da L. 500 a 5000, salve le altre pene stabilite dal Codice penale o da altre leggi, per i fatti commessi.

Per la definizione delle infrazioni suddette e per la ripartizione delle multe saranno osservate le norme stabilite dalla legge doganale.

Art. 5. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 267.

Rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire lo sviluppo del turismo automobilistico anche nel campo dei trasporti collettivi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia.

I rimborsi graveranno sul capitolo istituito sul bilancio passivo del Ministero delle finanze, in base all'art. 4 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723.

Art. 2. — La misura del rimborso verrà ragguagliata al percorso chilometrico effettuato nel territorio dello Stato dai torpedoni di cui trattasi ed è fissata nel 60 % della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati, quando il torpedone esca dallo Stato dopo non meno di 3 e non più di 15 giorni di permanenza, e nell'80 % della tassa medesima, quando la permanenza risulti superiore ai quindici giorni.

Art. 3. — Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la stampa e la propaganda, saranno stabilite le norme e condizioni per l'applicazione dell'agevolezza di cui ai precedenti articoli, nonchè le misure e le modalità per il controllo inteso ad evitare ogni abuso.

Art. 4. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 febbraio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 268.

Trattamento di quiescenza al personale del catasto e dei servizi tecnici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 14 luglio 1907, n. 543;
Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622;
Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 779;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli impiegati attualmente in servizio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza che, a norma dell'articolo 18 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, o dell'art. 14 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, abbiano optato per il trattamento di riposo stabilito dall'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, possono rinunciare a tale trattamento e chiedere che venga loro riconosciuto il diritto a pensione.

Gl'impiegati che si avvarranno di tale facoltà potranno domandare che i servizi prestati nel ruolo aggiunto, quelli straordinari resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli di avventizio e simili, prestati dalla data di approvazione della graduatoria che li rendeva idonei per la nomina ad impiego di ruolo ordinario od aggiunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, siano valutati con le norme contenute negli articoli 6, 7 ed 8 del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2206, e con l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto stesso.

Le istanze di cui ai due precedenti commi, dovranno essere presentate dall'impiegato all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, competente a provvedere in merito, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Potranno essere prodotte anche dalle vedove, dagli orfani e dagli altri eredi qualora l'impiegato muoia prima del detto termine che, in tal caso, è prorogato a novanta giorni dalla cessazione dal servizio.

Art. 2. — Gl'impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente articolo saranno assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1924, alle ritenute ordinarie in conto entrate del Tesoro, ed a quelle a favore dell'Opera di previdenza, secondo le disposizioni attualmente in vigore.

Le quote arretrate delle ritenute in conto entrate del Tesoro ed i contributi arretrati dovuti all'Opera di previdenza, saranno ricuperati entro gli esercizi finanziari 1935-36, 1936-37 e 1937-38

Art. 3. — Gl'impiegati di cui agli articoli precedenti, saranno inoltre assoggettati ad una ritenuta straordinaria del 6 % in conto entrate del Tesoro sullo stipendio iniziale del ruolo unico stabilito dal decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, per un periodo di tempo pari a quello decorso dalla data del passaggio o dell'assunzione nel ruolo stesso al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 125. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 febbraio 1936-XIV

Nomina dei signori on. Angelo Tarchi e on. Filippo Pennavaria a membri del Comitato tecnico corporativo per le industrie del vetro e della ceramica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 28 gennaio 1936-XIV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per le industrie del vetro e della ceramica;
Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte di detto Comitato i vice presidenti delle Corporazioni della chimica e delle industrie estrattive;

Decreta:

Art. 1. — L'on. dott. Angelo Tarchi, vice presidente della Corporazione della chimica, e l'on. avv. Filippo Pennavaria, vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive, sono nominati membri del Comitato tecnico corporativo per le industrie del vetro e della ceramica, costituito con il decreto 28 gennaio 1936-XIV.

Essi fanno parte di entrambe le Sezioni in cui il predetto Comitato è diviso.

Art. 2. — I membri di cui all'articolo precedente hanno facoltà di fare intervenire esperti alle riunioni del Comitato, ai sensi dell'art. 4 del decreto che lo costituisce.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(524)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1936-XIV.

Determinazione dei prezzi di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Art. 1. — I tipi ed i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette da mettersi in vendita dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato nell'interno del Regno sono fissati come segue:

Tipi di Monopolio.		*Prezzo.*
A) Cartine . { liscie / gommate }	cent. 1	per cartina
B) Tubetti	» 1,2	per tubetto
Tipi di marca.		
C) Cartine . { liscie / gommate }	» 1,25	per cartina
D) Tubetti con bocchino	» 2	per tubetto
E) Tubetti con filtro	» 2,5	per tubetto

Art. 2. — Tipi di monopolio: le cartine hanno le seguenti dimensioni: lunghezza mm. 70, larghezza mm. 38 Esse sono racchiuse, a mazzetti, in libretti avvolti in una copertina, sull'esterno della quale sono apposti a stampa: la leggenda « Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », la marca del Monopolio e le indicazioni della varietà di cartine che vi sono contenute.

I tubetti hanno le seguenti dimensioni: lunghezza mm. 70, diametro mm. 8 e portano impressa la marca del Monopolio.

Essi sono condizionati in bustine, sulle quali sono impresse a stampa diciture analoghe a quelle stabilite per le copertine dei libretti di cartine.

I tipi ed i modelli dei condizionamenti sono determinati dalla Direzione generale dei monopoli.

Art. 3. — Tipi di marca: sono messi in vendita dall'Amministrazione dei monopoli di Stato nei condizionamenti originali delle ditte produttrici previamente approvati dall'Amministrazione stessa.

Art. 4. — Sui prezzi stabiliti per la vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette è concesso ai rivenditori l'aggio del 10 per cento.

Art. 5. — I contrassegni di Monopolio prescritti per legittimare i condizionamenti di cartine e tubetti destinati alla vendita nel Regno sono di due tipi: a francobollo ed a fascetta Essi sono stampati su carta e portano al centro il piccolo stemma dello Stato.

I contrassegni del tipo a francobollo hanno forma rettangolare, misurano mm. 21 di lunghezza e mm. 16 di larghezza, esclusi i margini e sono divisi in tre compartimenti.

Nel compartimento superiore sta la leggenda « Monopoli di Stato »; in quello inferiore è posta l'indicazione del prezzo, nel compartimento medio campeggia il piccolo stemma dello Stato intorno al quale ricorre la leggenda « Cartine - Tubetti ».

I contrassegni del tipo a fascetta hanno forma rettangolare, misurano mm. 240 di lunghezza e mm. 15 di altezza, esclusi i margini e sono divisi in tre compartimenti.

Il compartimento medio è fiancheggiato da due fasci littorii presso i quali due tabelle incorniciate portano, l'una il piccolo stemma dello Stato, l'altra la leggenda « Monopoli di Stato »; fra le due tabelle, e da esse separata da fregio, è posta una fascia incorniciata, entro la quale sta la leggenda « Cartine e tubetti per sigarette » seguita dall'indicazione del prezzo.

I contrassegni sopraindicati sono dei seguenti colori:

Tipo a francobollo:	rosso scarlatto	per il prezzo di L. 0,40
» » »	verde	» » » » » 0,50
» » »	viola	» » » » » 0,60
Tipo a fascetta:	verde	» » » » » 2 —
» » »	viola	» » » » » 2,50

Art. 6 — Il diritto di Monopolio sulle cartine e sui tubetti per sigarette importati per uso personale dai viaggiatori provenienti dall'estero, è uguale al prezzo stabilito dalla tariffa di vendita vigente nell'interno del Regno rispettivamente per le cartine di marca e per i singoli tipi di tubetti.

Art. 7. — Per sei mesi a decorrere dal 1° marzo 1936, l'Amministrazione dei Monopoli, ad esaurimento dei prodotti rimasti in giacenza a quella data, può consentire che vengano venduti cartine e tubetti di tipo e di condizionamento diversi da quelli prescritti dal presente decreto.

I prezzi di vendita al pubblico saranno determinati dalla Direzione generale per assimilazione ai tipi stabiliti dal presente decreto.

I condizionamenti saranno contrassegnati nel modo che verrà stabilito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 8. — L'Amministrazione dei monopoli acquisterà i quantitativi delle cartine e dei tubetti a seconda delle necessità del consumo.

La Direzione generale dei monopoli ha facoltà di stabilire che tipi di marca siano dai fabbricanti consegnati in deposito presso gli organi del Monopolio, eseguendone il pagamento a vendita effettuata.

Art. 9. — L'Amministrazione dei monopoli ha la facoltà di fare inserire sui condizionamenti di cartine e tubetti, vignette o indicazioni pubblicitarie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(532)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1936-XIV.

Determinazione, per il corrente esercizio finanziario, dei quantitativi di carburanti e di lubrificanti che possono essere adoperati dalle scuole civili di pilotaggio aereo in esenzione dai dazi doganali, dalla tassa di vendita e dalle imposte o dazi consumo per il funzionamento degli aeromobili da esse impiegati ai fini dell'insegnamento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766. che reca agevolezze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali;

Decreta:

I contingenti di carburanti e di lubrificanti, che le scuole civili di pilotaggio aereo possono a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, adoperare in esenzione dai dazi doganali, dalla tassa di vendita e dalle imposte o dazi di consumo pel funzionamento degli aeromobili da esse impiegati ai fini dell'insegnamento, sono stabiliti per il corrente esercizio finanziario 1935-1936 nelle quantità sotto indicate:

1° benzina quintali 3000 (tremila);
2° benzolo puro o raffinato quintali 300 (trecento);
3° oli minerali lubrificanti quintali 300 (trecento).

La ripartizione di detti contingenti fra le scuole sarà fatta dal Ministero dell'aeronautica

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: VALLE. — *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL

(522)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1936-XIV

Modificazione delle norme per il prelevamento in franchigia doganale di petrolio destinato ad uso agricolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1931, col quale sono state dettate le norme per il prelevamento e l'uso del petrolio agricolo

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1934, col quale le norme sono state estese ai residui della distillazione di oli minerali aventi determinate caratteristiche, da emettersi pure alla esenzione da diritti di confine, in quanto destinati all'azionamento di motori agricoli;

Determina:

Art. 1. — Il primo capoverso dell'art. 7 del decreto Ministeriale 24 febbraio 1931, concernente il prelevamento e l'uso del petrolio da ammettersi alla esenzione da diritti di confine, per l'azionamento di motori agricoli, è modificato come segue:

« Il petrolio importato in esenzione da diritti di confine, purchè destinato ad uso agricolo, potrà essere ceduto esclusivamente a coloro (persone o ditte) che abbiano ottenuto un « buono » per il ritiro del carburante medesimo, da rilasciarsi dal competente ufficio provinciale della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, sentito il competente Consorzio agrario cooperativo ».

Art. 2. — La disposizione di cui al precedente articolo rendesi applicabile anche nei confronti dei residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, da ammettersi alla esenzione da diritti di confine, per l'azionamento di motori agricoli, in base al R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, ed al Ministeriale decreto 7 gennaio 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 gennaio 1936 Anno XIV

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ROSSONI. — *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL

(520)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note tra l'Italia e la Spagna relativo all'Accordo per la compensazione dei crediti reciproci.

Con scambio di Note avuto luogo in Madrid il 22 gennaio u. s. tra il R. Ambasciatore in quella Capitale e il Ministro spagnolo degli Affari Esteri si è stipulato un Accordo italo-spagnolo per la compensazione dei crediti reciproci.

Il testo delle Note è il seguente:

R. AMBASCIATA D'ITALIA
N. 245/6 Madrid, 22 gennaio 1936-XIV

—

Signor Ministro,

Ho l'onore di portare a conoscenza di V. E. che il Governo Italiano, al fine di procedere alla liquidazione dei crediti italiani in Spagna e spagnoli in Italia, ha preso atto del seguente accordo provvisorio fra l'« Istituto Nazionale per i cambi con l'estero » ed il « Centro Oficial de contratacion de moneda »:

1) I debitori spagnoli dovranno versare l'importo dei loro debiti verso l'Italia, per il loro controvalore in pesetas, nel conto aperto presso il Banco Exterior de España sotto il titolo « Fondo di regolamentazione dei crediti con l'Italia ». Di detti versamenti il Banco Exterior de España darà comunicazione quotidianamente all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, facendo constare il nome del debitore spagnolo, quello del creditore italiano, l'importo della moneta dovuta ed il controvalore delle pesetas versate, e — se necessario — la Banca per il cui tramite debba effettuarsi il pagamento in Italia.

2) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero disporrà dei saldi esistenti a suo favore nel conto aperto presso il Banco Exterior de España per il pagamento dei crediti spagnoli in Italia. A tale effetto autorizzerà le succursali della Banca d'Italia ad emettere per suo conto chèques in pesetas a carico del conto su menzionato per ordine cronologico dei pagamenti effettuati all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero dai debitori italiani.

3) Il Centro Ufficiale di contrattazione di moneta autorizzerà il Banco Exterior de España ad effettuare tali pagamenti, previa indicazione del numero del certificato bancario di esportazione che con detti i porti viene annullato.

4) Le liquidazioni di detti crediti si effettueranno ai cambi di 59.10 per le compere e di 59,30 per le vendite, mantenendo queste quotazioni finchè non si esperimenti una variazione del 2 % sul corso attuale della Borsa di Parigi.

5) Per tutte le variazioni superiori al 2% di dette quotazioni, il Centro Ufficiale di contrattazione di moneta e l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero si metteranno d'accordo telefonicamente per fissare i nuovi corsi di cambio.

6) Per la trasformazione delle monete che non siano pesetas o lire, si applicheranno rispettivamente i cambi ufficiali pubblicati dalle Borse di Madrid o di Milano, corrispondenti al giorno anteriore a quello dell'operazione.

7) I pagamenti eseguiti nel modo suddetto non avranno potere liberatorio per il debitore finchè il creditore non avrà ricevuto l'integrale importo del suo credito.

8) Rimangono esclusi dal presente accordo i pagamenti relativi a merci ed altri oggetti di origine diversa da quella dei rispettivi Paesi.

Mi valgo dell'occasione per manifestare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia alta considerazione.

Il Regio Ambasciatore: O. PEDRAZZI.

A Sua Eccellenza Don Joaquin Ulzaiz Cavadal
Ministro de Estado
MADRID.

MINISTERIO DE ESTADO
N. 7 Madrid, 22 de enero de 1936.

—

Excmo. Señor:

Muy señor mio: Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. que el Gobierno Español, con objeto de proceder a la liquidacion de los créditos españoles en Italia e italianos en España, ha tomado nota del siguiente acuerdo provisional entre al « Centro Oficial de contratacion de moneda » y el « Istituto Nazionale dei cambi con l'estero »:

1) Los deudores españoles deberan ingresar el importe de sus debitos a Italia por su contravalor en pesetas en la cuenta establecida en el Banco Exterior de España con el epigrafe « Fondo de regulacion de créditos con Italia ». De dichos ingresos el Banco Exterior de España dará cuenta diariamente al Istituto Nazionale dei cambi con l'estero, haciendo constar el nombre del deudor español, el del acreedor italiano, el importe de la moneda debida y el del contravalor de las pesetas ingresadas, y en caso necesario, el Banco por cuya mediacion haya de hacerse el pago en Italia.

2) El Istituto Nazionale dei cambi con l'estero dispondrà de los saldos existentes a su favor en la cuenta abierta en el Banco Exterior de España para el pago de los créditos españoles en Italia. A dicho efecto autorizará las sucursales de la Banca de Italia a expedir por su cuenta cheques en pesetas a cargo de la mencionada cuenta por orden cronológico de los pagos efectuados al Istituto Nazionale dei cambi con l'estero por los deudores italianos.

3) El Centro Oficial de contratacion de moneda autorizará al Banco Exterior de España para efectuar tales pagos, previa indicación del numero del certificado bancario de exportacion que con dichos importes se cancele.

4) Las liquidaciones de dichos créditos se efectuarán a los cambios de 59,10 para las compras y 59,30 para las ventas, continuando estas cotizaciones hasta que se experimente una variación del 2 % sobre el tipo actual de la Bolsa de Paris.

5) Sovre todas las variaciones superiores al 2 % de dichas cotizaciones, el Centro Oficial de contratacion de moneda y el Istituto Nazionale dei cambi con l'estero se pondran de acuerdo telefonicamente, a fin de fijar los nuevos tipos.

6) Para la conversion de unas monedas a otras que no sean pesetas o liras, se aplicaran respectivamente los cambios oficiales publicados por las Bolsas de Madrid o Milan, correspondientes al dia anterior al de la operacion.

7) Los pagos realizados en la forma susodicha no tendrán fuerza liberatoria para el deudor hasta tanto que el acreedor no habrá recibido el importe integral de su crédito.

8) Quedan excluidos del presente acuerdo los pagos referentes a mercancias u otras necesidades que sean de origen ajeno a los respectivos paises.

Aprovecho la oportunidad para expresar a V. E. las seguridades de mi alta consideracion.

ULZAIZ CADAVAL.

Excmo. Señor el Caballero de Gr. Croce Orazio Pedrazzi
Embajador de Italia.

(517)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 febbraio 1936-XIV - N. 48.

S. U. A. (Dollaro)	12,465	Olanda (Fiorino)	8,54
Inghilterra (Sterlina)	62,20	Polonia (Zloty)	237,507
Francia (Franco)	83 —	Spagna (Peseta)	170,55
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	73,825
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	69,125
Belgio (Belga)	2,1215	Id. 3 % lordo	50,30
Canadà (Dollaro)	12,465	Prest. redim 3,50 % 1934	73,45
Cecoslovacchia (Corona)	52,22	Obbl. Venezie 3,50 %	85,80
Danimarca (Corona)	2,785	Buoni nov 5 % Scad. 1940	95,025
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id id 5 % Id 1941	95,875
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	85,30
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id id 4 % Id 15-12-43	84,85
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 febbraio 1936-XIV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Grasselli Niccola, residente nel comune di San Ginesio, distretto notarile di Macerata, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 5 marzo 1936, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* TUFAROLI.

(495)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 febbraio 1936-XIV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Donati Ettore, residente nel comune di Terracina, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 26 marzo 1936, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, numero 1953.

Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* TUFAROLI.

(496)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 febbraio 1936-XIV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Zambianchi Giuseppe, residente nel comune di Stradella, distretto notarile di Pavia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, numero 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* TUFAROLI.

(497)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 15 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 15 novembre 1935 (registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1935, registro 25 Marina mercantile, foglio n. 258) che bandisce il concorso per esami per la nomina di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto;
Di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 della notificazione di concorso in data 15 novembre 1935, per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso per la nomina di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto, è prorogato fino a tutto il 10 marzo 1936.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.
p. *Il Ministro per la marina*: CAVAGNARI.

(531)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 35 posti di sottotenente in S.P.E. nel ruolo specialisti (categoria automobilisti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, sull'ordinamento della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, che autorizza un reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti;
Visti i decreti del Capo del Governo 15 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a 35 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti.

Art. 2. — Gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano (grado IX).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive mofidicazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 3. — Potranno partecipare al concorso predetto esclusivamente gli ufficiali inferiori di complemento di qualsiasi arma o corpo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, previo assenso dei Ministeri interessati, che si siano trovati, al 27 giugno 1935-XIII, in servizio nella Regia aeronautica almeno da sei mesi con funzioni di automobilisti, purchè abbiano ottenuta la idoneità nel concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, di cui al R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, e non abbiano trovato sistemazione nel predetto ruolo per deficienza di posti; ovvero si siano trovati in servizio nella Regia aeronautica come piloti o come automobilisti da almeno tre anni alla data stessa del 27 giugno 1935-XIII.

Quelli di detti ufficiali che rivestano il grado di capitano o di tenente, dovranno dichiarare di accettare, eventualmente, la nomina col grado di sottotenente.

Quelli che abbiano la carica di aeronavigante dovranno rinunciare alla carica stessa.

Art. 4. — Per essere ammessi al concorso è necessario:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadino italiano;

b) essere inscritto ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili;

c) non aver superato, alla data del presente decreto, l'età di 38 anni; al predetto limite di età sono applicabili le maggiorazioni di cui agli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

d) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria ed in colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5. — Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 6, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) e presentate al Comando, Ente od Ufficio, da cui l'interessato dipende direttamente, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti (per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda):

1° estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto, ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3° certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

4° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

5° certificato d'inscrizione al P.N.F., redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è inscritto al P.N.F. per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato deve essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gl'inscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è inscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari, ovvero dal Segretario amministrativo, e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'inscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche posteriore alla Marcia su Roma;

6° copia dello stato di servizio regolarmente aggiornata;

7° titolo di studio (in originale o in copia notarile, debitamente legalizzata, o certificato autentico a norma di legge) di cui il candidato sia provvisto;

8° documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o del Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice Segretari del Partito stesso che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti;

9° ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, atto specialmente a comprovare la capacità professionale specifica per bene assolvere le mansioni di ufficiale automobilista;

10° fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio, o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure autenticata dal comandante del Corpo, capo ufficio od Ente dal quale egli dipende.

I concorrenti che rivestano il grado di capitano o tenente dovranno altresì allegare dichiarazione di accettare, eventualmente la nomina al grado di sottotenente; quelli che abbiano la carica di aeronavigante dovranno dichiarare inoltre di rinunciare alla carica stessa.

Alle domande degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina dovrà infine essere allegato preventivo nulla-osta dei rispettivi Ministeri.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6. — I Comandi, enti od uffici interessati, appena ricevute le domande, faranno risultare la data di presentazione, e ne cureranno l'inoltro pel tramite gerarchico al Ministero, unendovi copia delle ultime note caratteristiche, nonchè un rapporto particolareggiato sul servizio prestato dall'ufficiale, e — tenendo conto principalmente delle sue attitudini al servizio automobilistico — esprimeranno il proprio parere sulla convenienza o meno di ammettere il candidato al concorso.

Analogo parere dovrà essere espresso dalle autorità intermedie.

Art. 7. — Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito, o che non fossero regolarmente documentate. Non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Art. 8. — Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 9. — Un'apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, procederà all'esame delle domande degli aspiranti ammessi al concorso e stabilirà preliminarmente quali degli aspiranti stessi siano da ammettersi agli esami, tenendo conto dei titoli e documenti presentati dai concorrenti, dei loro precedenti di servizio e disciplinari, nonchè dei pareri e rapporti informativi delle autorità gerarchiche, senza far luogo peraltro ad alcuna assegnazione di punti.

Art. 10. — I candidati riconosciuti ammissibili agli esami saranno informati, a cura della suddetta Commissione, e con avviso personale, del luogo e giorno nel quale avranno inizio gli esami stessi, che consisteranno nelle seguenti prove:

1. Cultura generale militare (scritta);
2. Trattazione di un argomento automobilistico sia tecnico che d'impiego (scritto);
3. Prova teorica (orale);
4. Prova pratica.

I relativi programmi sono indicati nelle unite tabelle.

Gli esami si svolgeranno in Roma, salvo che la Commissione predetta non ritenga di far svolgere le prove orale e pratica in altre località.

La durata di ogni singola prova sarà stabilita dalla Commissione.

Per ciascuna prova ogni commissario disporrà di venti punti.

Il punto per ogni esame risulterà dalla media aritmetica dei punti assegnati da ciascun commissario e sarà espresso in ventesimi.

Per ottenere l'idoneità nelle singole prove il candidato dovrà avere riportato una media non inferiore a 10/20. Non saranno ammessi alle prove orale e pratica i candidati che non abbiano ottenuto l'idoneità in entrambe le prove scritte.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma del punto medio per ogni singola prova.

I concorrenti saranno classificati per ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art 11. — La nomina a sottotenente in servizio permanente nella categoria automobilisti del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 35° compreso.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non potranno vantare nessun titolo alla nomina, salvo che fra gli idonei da nominare non vi siano dei rinunciatari. In quest'ultimo caso verranno nominati, sempre per ordine di graduatoria, i candidati idonei nel numero occorrente per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

1. — PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE.

Consisterà nello svolgimento di un tema scritto, scelto fra i tre proposti, e trattante argomenti diversi ma sempre riferentesi alla cultura indispensabile di un ufficiale, allo scopo di provare il candidato sulla capacità di esprimere idee sulle varie questioni, con chiarezza, in forma corretta e con fondate argomentazioni.

2. — PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE.

Trattazione di un argomento automobilistico sul quale il candidato dovrà dimostrare di possedere le cognizioni tecniche e d'impiego riferite al servizio auto.

3. — PROVA ORALE DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE.

1. Nozioni fondamentali sulla traslazione di un autoveicolo. Leggi dell'aderenza - Peso aderente - Coefficiente di aderenza - Mezzi antisdrucciolevoli.
2. Combustibili liquidi - Provenienza e caratteristiche d'impiego - Benzina - Petrolio - Olio pesante - Miscele di alcool e benzina - Benzolo e olio leggero.
3. Motori a scoppio ed a combustione lenta - Differenze principali e conseguenze costruttive - I moderni motori ad iniezione.
4. Funzionamento del motore a scoppio ad uno e più cilindri - (tempi - fasi - diagrammi - rendimento del motore).
5. Carburazione e carburatori.
6. Descrizione delle parti principali di un autoveicolo.
7. Accensione - Magnete - Spinterogeno - Accumulatori.
8. Il raffreddamento nei motori a scoppio.
9. La lubrificazione del motore.
10. Organi della trasmissione.
11. La trasmissione del moto alle ruote.
12. Assali - Organi guida - Sospensioni e freni.
13. Telaio - Ruote - Gomme.
14. Carrozzeria ed accessori.
15. Trattrici - Carri rimorchio - Installazioni speciali - Mezzi speciali - Stazioni di servizio.
16. Motocicli - Motocarrozzette - Biciclette.
17. Cenni sui vari tipi di autoveicoli impiegati nella R. Aeronautica.
18. Capacità di trasporto e di traino dei vari tipi di autoveicoli.
19. Cenni sui vari tipi di imbarcazioni a motore in servizio nella R. Aeronautica, loro impiego e caratteristiche.
20. Organizzazione del servizio automobilistico della R. Aeronautica - Funzionamento degli autoreparti e della Officina Centrale Grandi Riparazioni Autoveicoli della R. Aeronautica - Carte periodiche - Rendiconto - Libretto d'identità autoveicoli.
21. Cenni sulla gestione e contabilità del materiale automobilistico.
22. Norme per la conservazione del materiale di riserva.
23. Cenno sulla misura della potenza dei motori.
24. Cenno sui metalli impiegati nella costruzione dell'automobile.
25. Codice stradale: Incidenti automobilistici - Sanzioni - Responsabilità penale, civile e disciplinare.
26. Esercitazione di autocolonne.
27. Organizzazione di una officinetta di autoreparto.

4. — PROVA PRATICA DI CULTURA PROFESSIONALE.

1. Condotta di un autoveicolo e di un traino - Scuola di guida - Guasti più comuni e loro ricerca.
2. Esecuzione pratica di operazioni di manutenzione e di controllo.
3. Norme generali per il montaggio e lo smontaggio degli organi dell'autoveicolo.

Gli automezzi che dovranno essere impiegati per lo svolgimento della prova pratica sono:
— Ceirano 50 C.
— Spa 25/C/10.
— Trattrice Fiat 700/B.
— Autovetturetta Fiat 508.

(464)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.